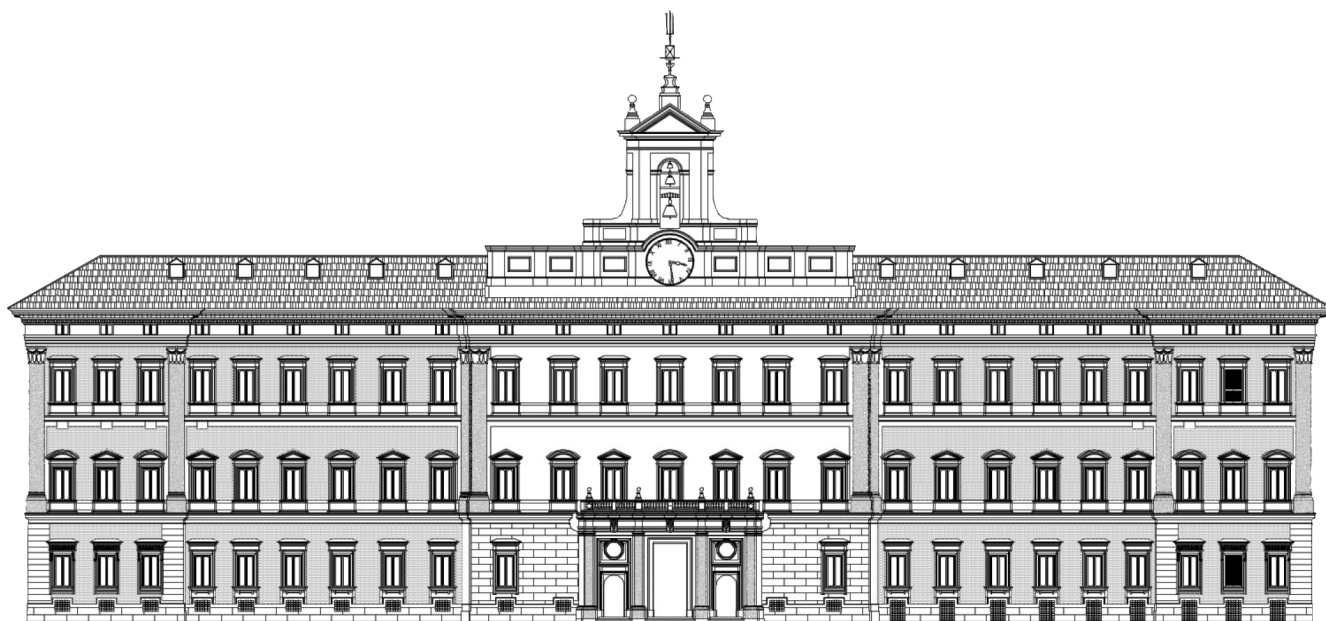




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Le iniziative dell'UE per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia e per l'aggiornamento del quadro in materia di protezione dei dati personali operativi

(Proposta di direttiva COM(2026)313)

(Proposta di regolamento COM(2026)314)

(Proposta di regolamento COM(2026)570)

(Proposta di regolamento COM(2026)580)

n. 158

14 luglio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà -
Le iniziative dell'UE per il rafforzamento della
cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia
e per l'aggiornamento del quadro in materia di
protezione dei dati personali operativi

(Proposta di direttiva COM(2026)313)

(Proposta di regolamento COM(2026)314)

(Proposta di regolamento COM(2026)570)

(Proposta di regolamento COM(2026)580)

n. 158

14 luglio 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✎ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
LE INIZIATIVE DELL'UE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E DI POLIZIA E PER L'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI OPERATIVI	3
• Oggetto, finalità e principali misure oggetto delle proposte	3
• Contesto, motivazioni, valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi	9
• Principali contenuti della proposta di regolamento recante modifiche all'EUDPR	22
• Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE	25
• Esame presso le Istituzioni dell'UE	26
• Esame presso altri parlamenti nazionali	26

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	COM(2026)580 COM(2026)570 COM(2026)313 COM(2026)314
Data di adozione	23 e 24 giugno 2026
Base giuridica	Art. 87, par. 2, lett. a) TFUE; art. 88 TFUE; Art. 85 TFUE; Art. 82, par. 1 TFUE; Art. 16, par. 2 TFUE
Settori di intervento	Lotta contro la criminalità; terrorismo; cooperazione di polizia; cooperazione transfrontaliera; Europol; Eurojust; funzionamento istituzionale; istruzione giudiziaria; diritti della difesa; cooperazione giudiziaria in materia penale (UE); prova; spazio giudiziario europeo; protezione della vita privata; trasmissione e protezione dei dati; accesso all'informazione; cooperazione giudiziaria in materia penale (UE); scambio d'informazioni; Garante europeo della protezione dei dati; sicurezza delle informazioni
Esame presso le istituzioni dell'UE	Procedura legislativa ordinaria
Assegnazione	3 luglio 2026 - Il Commissione "Giustizia"
Termine per il controllo di sussidiarietà	COM (2026)314 – 28 settembre 2026
Segnalazione da parte del Governo	No

LE INIZIATIVE DELL'UE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E DI POLIZIA E PER L'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI OPERATIVI

Per rafforzare la risposta dell'Unione alla **criminalità transfrontaliera, organizzata e terroristica**, la Commissione europea ha presentato un “pacchetto” di **quattro proposte legislative** che punta rafforzare il sostegno dell'UE agli Stati membri in materia di **sicurezza interna**, dalla **prevenzione, individuazione e indagine** dei reati, fino alla **cooperazione giudiziaria** e all'esercizio dell'azione penale, migliorando la qualità e l'efficacia della **collaborazione** tra autorità di contrasto e organi giudiziari degli Stati membri.

Il dossier dà conto, in termini generali, degli obiettivi e delle principali misure di ciascuna proposta compresa nel “pacchetto”, al fine di restituire un quadro d'insieme della logica e della portata complessiva dell'insieme delle iniziative legislative. L'analisi di dettaglio sui contenuti e sulla verifica dei principi sanciti dai Trattati è condotta, invece, con esclusivo riferimento alla proposta di regolamento in materia di trattamento dei dati personali operativi (vd. *infra*).

Oggetto, finalità e principali misure oggetto delle proposte

Oggetto

Il “pacchetto” legislativo in esame si compone di:

- **due proposte di regolamento** volte a rafforzare il mandato dell'[Agenzia](#) dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (**Europol**) e dell'[Agenzia](#) dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (**Eurojust**);
- una [proposta](#) di direttiva di revisione dell'**ordine europeo di indagine**, corredata dall'introduzione a favore di **indagati, imputati e vittime** di un nuovo **ordine europeo di partecipazione a distanza** alle udienze penali in un altro Stato membro;
- una [proposta](#) di regolamento di modifica del [regolamento](#) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al **trattamento dei dati personali** da parte delle istituzioni, gli organi ed organismi dell'Unione (“European Union data protection regulation” o “**EUDPR**”), finalizzata a estenderne l'applicazione anche alla Procura europea (EPPO).

Finalità e obiettivi

Attraverso il **rafforzamento simultaneo** di Europol ed Eurojust – affiancato dall'aggiornamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia probatoria e dall'adeguamento del quadro sulla protezione dei dati applicabile alle

istituzioni e agli organi dell'UE nell'esercizio di attività rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia – la Commissione persegue l'**obiettivo generale** di migliorare la **cooperazione** e la **complementarità** tra le agenzie dell'UE e le autorità nazionali, di aumentare il sostegno all'espletamento di indagini congiunte, di accelerare le azioni penali e di facilitare lo scambio di informazioni, anche attraverso un quadro giuridico più chiaro e una riduzione degli oneri amministrativi.

Le singole proposte che compongono il pacchetto perseguono **obiettivi distinti** tra loro ma **complementari**, come di seguito illustrati.

La proposta di regolamento su Europol

Innanzitutto, la proposta di **regolamento su Europol** mira, in via generale, a rafforzare il ruolo dell'Agenzia quale **polo informativo, operativo e tecnologico** dell'UE nel contrasto alla criminalità transfrontaliera.

A tal fine, prevede innanzitutto una serie di **obiettivi specifici**, come migliorare l'efficienza e la sicurezza dello **scambio di informazioni**, da realizzare attraverso un'infrastruttura cloud sovrana e uno spazio di dati condivisi tra le forze di polizia. È inoltre previsto un **maggiore sostegno operativo** agli Stati membri, tramite l'istituzione di uffici di sostegno Europol, insieme alla **creazione di un polo tecnologico** e di **innovazione** a livello UE. La proposta rafforza altresì la **cooperazione** con Eurojust e con la Procura europea (EPPO), nonché la cooperazione internazionale con i paesi terzi.



La proposta di regolamento su Eurojust

La proposta di **regolamento su Eurojust** è volta, in via generale, a potenziare il **coordinamento** giudiziario e il **sostegno** alle autorità nazionali nelle indagini transnazionali.

Quanto agli obiettivi specifici, la proposta punta ad estendere la competenza di Eurojust ai **settori emergenti** della criminalità, quali la **cybercriminalità**, la **violazione delle misure restrittive UE** e la **violenza di genere**. Sul piano istituzionale, si prospetta una **razionalizzazione** della governance e del processo

decisionale, mentre sul piano operativo la proposta mira ad una integrazione del proprio sistema informativo con quello di Europol e della Procura europea. La proposta introduce, infine, una **maggiore flessibilità** nell'impegno internazionale con i Paesi terzi.

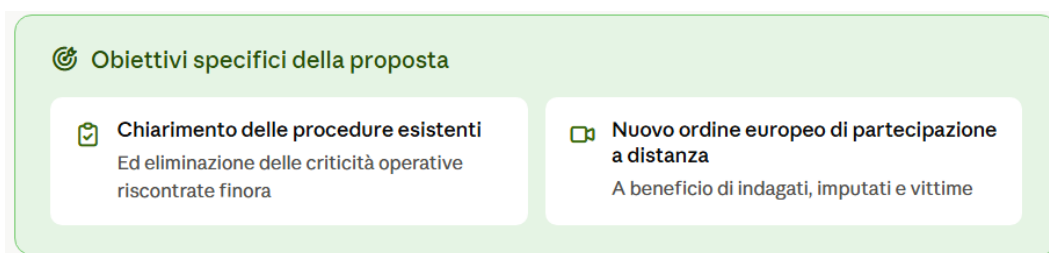


La proposta di direttiva recante modifiche all'ordine europeo di indagine

La proposta di **direttiva sull'ordine europeo di indagine** è, invece, volta a **semplificare** e **velocizzare** l'acquisizione transfrontaliera di prove in materia penale.

Introduce inoltre un **nuovo strumento** – l'**ordine europeo di partecipazione a distanza** – destinato a indagati, imputati e vittime, per consentire la loro partecipazione **da remoto** ai procedimenti penali svolti in un altro Stato membro.

La proposta di regolamento recante modifiche all'EUDPR



Infine, la proposta di modifica del **regolamento EUDPR** persegue l'**obiettivo generale** di **semplificare** il quadro applicabile in materia di **protezione dei dati** per gli organi e organismi dell'UE attivi nel settore della giustizia penale e dell'attività di contrasto, garantendone la **coerenza interna**, attraverso un **allineamento** delle norme pertinenti applicabili.

Si ricorda che l'EUDPR è stato concepito per istituire un **regime coerente e modernizzato** di protezione dei dati per l'intero sistema istituzionale UE.

Come verrà approfondito nel paragrafo intitolato “principali contenuti della proposta”, il **capo IX** del regolamento disciplina **specificamente** il trattamento dei **"dati personali operativi"** cioè i dati trattati da parte degli organi e organismi UE nell'esercizio di attività ascrivibili al settore della cooperazione giudiziaria penale e di polizia (parte terza, titolo V, capi 4 e 5, TFUE).

Come osservato nel **considerando n. 3** della proposta, attualmente l'**EPPO** disponendo di un **regime autonomo definito** dal proprio [regolamento](#) istitutivo, anteriore all'EUDPR, non ricade nell'ambito di applicazione di quest'ultimo. La prima relazione di [valutazione](#) del regolamento EUDPR condotta dalla Commissione, pur confermando l'efficacia generale del testo, ha segnalato una serie di aspetti problematici in punto di frammentazione normativa e incertezza giuridica specialmente nei rapporti tra capo IX, altri capi del regolamento e atti istitutivi delle agenzie che operano nel settore.

La proposta intende perseguire i seguenti **obiettivi specifici**:

- colmare le lacune riscontrate nell'EUDPR con riguardo al **responsabile** della protezione dei dati (DPO), ai **registri** delle attività di trattamento, alla **cooperazione** tra autorità e ai trasferimenti internazionali di dati;
- **razionalizzare i poteri del Garante europeo della protezione dei dati** (GEPD), uniformandoli con riferimento agli organi ed organismi dell'UE che operano nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.

In base al quadro legislativo vigente, infatti, i poteri del Garante sono disciplinati dagli atti istitutivi di Europol, Eurojust ed EPPO, ciascuno dei quali contiene disposizioni divergenti. La relazione specifica che, invece, il regolamento istitutivo dell'Agenzia UE della guardia di frontiera e costiera (Frontex) non disciplina il controllo del Garante in merito al trattamento dei dati operativi;

- realizzare una **razionalizzazione generale** della disciplina, eliminando le ridondanze normative esistenti e allineando il testo alla [proposta Digital omnibus](#).

La proposta fa parte del c.d. **pacchetto omnibus digitale** (v. [dossier](#) RUE) e mira a semplificare il quadro legislativo del settore digitale modificando molteplici atti, tra cui il [regolamento](#) generale sulla protezione dei dati (**GDPR**) e il [regolamento](#) sui dati (**Data Act**).

Presso la **Camera**, la proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla **Commissione Politiche dell'UE** che ha adottato, il 24 febbraio 2026, un [documento](#) recante una **valutazione**

conforme. La proposta è inoltre attualmente in esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, presso la **Commissione Trasporti.**



Principali misure proposte

Per raggiungere i suindicati obiettivi, la Commissione prospetta l'adozione delle seguenti **misure**.

Per quanto concerne la **prima iniziativa**, la Commissione propone un nuovo quadro operativo per le attività di Europol, mediante l'istituzione di una **struttura operativa permanente** attraverso la quale l'Agenzia sia in grado di organizzare e fornire un **sostegno operativo specializzato e continuativo** agli Stati membri.

Inoltre, vengono proposte le seguenti misure:

- l'introduzione di un'**identità digitale di polizia** dell'UE quale requisito minimo di accesso ai dati;
- l'istituzione del **Servizio operativo e di analisi**, attivo 24 ore su 24, e di **Centri UE** di competenza specialistica in **settori prioritari di criminalità**;
- il rafforzamento del **sostegno alle indagini patrimoniali**, con possibilità di richiedere agli Stati membri **misure urgenti** di congelamento dei beni;
- disposizioni comuni sullo **scambio indiretto di informazioni** sulla base del **sistema di riscontro positivo o negativo** (hit/no-hit).

La proposta che interviene sul **quadro giuridico di Eurojust** propone, in particolare, di:

- ampliare la **competenza** di Eurojust alla **cybercriminalità**, alla **violazione delle misure restrittive dell'UE** e alla **violenza di genere**, unitamente al **rafforzamento** della capacità dell'Agenzia di agire di **propria iniziativa** anche in assenza di una richiesta delle autorità nazionali o dell'EPPO;
- istituire un **sistema comune automatizzato hit/no-hit** per l'accesso indiretto, tra l'altro, di Europol ed EPPO al sistema di gestione dei casi di Eurojust, che riduce il seguito manuale e accelera l'individuazione dei collegamenti tra procedimenti.

La proposta di direttiva sull'**ordine europeo di indagine**, invece, contempla le seguenti **misure**:

- l'istituzione dell'**ordine europeo di partecipazione da remoto** (ERPO), ossia una decisione giudiziaria per consentire a un indagato, a un imputato o a una vittima di reato, che abbia la qualifica di parte in un procedimento penale, di partecipare a una o più udienze del procedimento penale a distanza, tramite videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza, da un altro Stato membro;
- la disciplina espressa della **sorveglianza transfrontaliera a fini probatori**;
- l'ampliamento della definizione di "**telecomunicazioni**", che comprende tutte le comunicazioni, compresi sia il **contenuto** della comunicazione sia i **dati** ad essa **associati**, trasmesse tramite reti di comunicazione elettronica o tramite servizi di comunicazione elettronica, come definite dal [codice](#) europeo delle comunicazioni elettroniche.

Infine, le principali misure prospettate nella **proposta di regolamento di modifica dell'EUDPR** includono:

- l'**estensione** del campo di applicazione del **regime** sui **dati operativi** dell'EUDPR anche all'**EPPO**;
- il **divieto** di modificare le registrazioni una volta effettuate e l'**obbligo** di trasmetterle all'autorità nazionale competente **su richiesta**, se necessarie per indagini specifiche in materia di protezione dei dati;
- la **razionalizzazione del quadro giuridico sui trasferimenti internazionali di dati personali operativi** verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, allineato alla direttiva (UE) 2016/680, con un regime differenziato basato su decisioni di adeguatezza, garanzie adeguate o deroghe in situazioni specifiche;
- l'**attribuzione al Garante europeo della protezione dei dati di un insieme uniforme di poteri di controllo** applicabili a tutti gli organi e organismi dell'Unione attivi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.

Di seguito, un quadro sinottico delle principali misure previste dalle quattro proposte legislative.



Regolamento Europol

COM(2026) 580

- Nuova **struttura operativa permanente** per sostegno specializzato e continuativo agli Stati membri
- **Identità digitale di polizia UE** come requisito minimo di accesso ai dati
- **Servizio operativo e di analisi** attivo 24 ore su 24 e Centri UE di competenza specialistica
- Rafforzamento del sostegno alle indagini patrimoniali, con **congelamento urgente dei beni**
- Disposizioni comuni sullo scambio indiretto di informazioni (sistema **hit/no-hit**)



Regolamento Eurojust

COM(2026) 570

- Ampliamento della competenza a **cibercriminalità**, violazione di misure restrittive UE e **violenza di genere**
- Rafforzamento della capacità di **agire di propria iniziativa**, anche senza richiesta nazionale o dell'EPPO
- **Sistema comune automatizzato hit/no-hit** per l'accesso indiretto di Europol, EPPO, OLAF, AMLA ed EUCA al sistema di gestione dei casi



Direttiva ordine europeo di indagine

COM(2026) 313

- Istituzione **dell'ordine europeo di partecipazione da remoto (ERPO)** per indagati, imputati e vittime
- Disciplina espressa della **sorveglianza transfrontaliera** a fini probatori
- Ampliamento della **definizione di telecomunicazioni**



Modifica EUDPR

COM(2026) 314

- Estensione del **regime sui dati operativi (capo IX)** anche all'EPPO
- **Divieto di modificare le registrazioni**; obbligo di trasmetterle su richiesta alle autorità nazionali per indagini specifiche
- Razionalizzazione dei **trasferimenti internazionali di dati operativi**, allineata alla direttiva (UE) 2016/680
- **Insieme uniforme di poteri di controllo** del GEPD su tutti gli organi e organismi GAI

Contesto, motivazioni, valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi

Contesto

Come evidenziato nelle valutazioni di impatto che accompagnano le due proposte di regolamento su Europol ed Eurojust – e più approfonditamente nella valutazione [EU-SOCTA 2025](#) di Europol – l'UE sta attraversando una fase di **trasformazione fondamentale** della **natura** della criminalità grave ed organizzata.

Le reti della criminalità organizzata operano, infatti, su **scala transfrontaliera e globale**, sfruttando in misura crescente anche l'**intelligenza artificiale** e le opportunità offerte dal contesto digitale per agire senza incontrare le limitazioni tipiche dei confini nazionali.

In tale quadro, la Commissione evidenzia la necessità di un **potenziamento** degli **strumenti europei** di collegamento tra **informazioni**, **competenze** e **indagini** condotte dai diversi Stati membri.

È in risposta a questo scenario che, come anticipato negli [orientamenti politici](#) per la Commissione 2024-2029, l'Unione ha adottato la [Strategia di sicurezza interna "ProtectEU"](#), che considera prioritario il **rafforzamento** tanto del mandato sia di **Europol** che di **Eurojust**, riconoscendo a quest'ultima un **ruolo centrale** nel coordinamento delle azioni penali transfrontaliere.

La Strategia integra la strategia per l'**Unione della preparazione** e il **Libro bianco sulla difesa europea** ed intende promuovere un **approccio esteso** a tutta la società e sull'integrazione degli aspetti della sicurezza nell'elaborazione delle nuove iniziative. A tal fine, si pone diversi **obiettivi** e **azioni fondamentali**, quali in particolare:

- una **nuova governance europea** nella sicurezza interna, che implica l'individuazione fin dall'inizio e nel corso dell'intero processo negoziale delle **implicazioni delle iniziative della Commissione** in termini di sicurezza e preparazione, nonché **analisi periodiche** delle minacce alla sicurezza interna, nonché **relazioni periodiche** al Parlamento europeo e al Consiglio per **monitorare** e **sostenere l'attuazione** delle iniziative fondamentali;
- **nuove modalità di condivisione delle informazioni d'intelligence** che aumentino la **capacità di anticipare le minacce alla sicurezza**;
- **strumenti di contrasto più efficaci e organismi più forti** nel campo della giustizia e affari interni. In particolare, la comunicazione ritiene essenziale un **nuovo mandato** che determini l'**evoluzione di Europol** in una **forza di polizia autenticamente operativa** ai fini di un maggior sostegno agli Stati membri, nonché il **potenziamento di Frontex** (l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera), **Eurojust** (L'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale) ed **ENISA** (l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e una stretta cooperazione fra i vari organismi;
- sviluppo della **resilienza alle minacce ibride**, lotta alla **criminalità organizzata** e alle **forme gravi di criminalità** e **lotta al terrorismo** e all'estremismo violento.

Nell'ambito di quest'ultimo obiettivo è stata altresì presentata una **nuova [strategia](#)** e un nuovo **[piano d'azione](#)** contro la droga e il traffico di droga.

Il ruolo delle Agenzie dell'UE nell'architettura del sistema di giustizia e affari interni dell'UE

Europol

L'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto ([Europol](#)), sostiene le forze dell'ordine degli Stati membri nella lotta contro la criminalità grave, attraverso lo **scambio di informazioni**, l'**analisi operativa**, il **supporto tecnico** alle indagini e le **valutazioni delle minacce**.

Il suo **mandato** è espressamente definito dall'[art. 88](#) del Trattato sul funzionamento dell'UE che le affida il compito di "**sostenere e potenziare** l'azione delle autorità di polizia

e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la **reciproca collaborazione** nella prevenzione e lotta contro la **criminalità grave** che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione”.

Il medesimo articolo, al paragrafo 2, demanda al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante **regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria**, la definizione della struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e dei compiti di Europol. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il [regolamento n. 2016/794](#), successivamente modificato con il [regolamento \(UE\) 2022/991](#) e, da ultimo, dal [regolamento](#) (UE) 2025/2611 (su cui vd. *infra*).

Europol era entrata in funzione nel 1998 sulla base di una apposita Convenzione del 1995, poi sostituita dalla [decisione 2009/371/GAI](#) del Consiglio, più volte modificata e quindi abrogata e sostituita dal richiamato regolamento 2016/794 e, successivamente, dal [regolamento](#) UE 2022/991.

Per ulteriori approfondimenti sull'Agenzia si rinvia al seguente [dossier](#).

Secondo dati della Commissione europea, dal 2019 al 2025 Europol ha sostenuto oltre **20 mila operazioni**, per un totale di quasi **32 mila arresti** in seguito alle Giornate di azione congiunta e circa **8,9 miliardi di euro di beni** sequestrati.

Come rilevato nella valutazione di impatto che accompagna la proposta, nel solo **2024** ha sostenuto oltre **3.300 operazioni**, reso possibili più di **2 milioni** di scambi sicuri di informazioni e fornito accesso alle proprie banche dati per quasi **15 milioni** di volte.

L'allocazione delle risorse nel bilancio di Europol

In base al terzo ed ultimo [bilancio](#) rettificativo per il 2026 riportato sul suo [sito](#), Europol dispone di un volume di entrate pari a circa **270 milioni** di euro, registrando un aumento costante di risorse rispetto ai circa **241 milioni** nel **2025** e ai circa **224 milioni** nel **2024**.

Per quanto riguarda le uscite, la parte più significativa è costituita dalle spese per l'impiego di **personale** le cui voci principali ammontano a circa **143 milioni di euro**. Le spese per le **attività operative** sono tra l'altro articolate in quelle per le **operazioni** in senso stretto (pari a circa **17,5 milioni di euro**) e quelle per la **tecnologia informatica operativa** che ammontano a circa **59 milioni** di euro.

Secondo il [rendiconto](#) finanziario di Europol per il 2025, l'Agenzia ha registrato **entrate** per a **239,9 milioni di euro** e **spese** sono state pari a **227,5 milioni di euro**, di cui **123,5 milioni** di euro riferiti alla **spesa** per il **personale**.

Secondo [bilancio](#) per l'esercizio finanziario **2026**, la pianta organica autorizzata per l'anno di riferimento consta di **809 agenti temporanei**, rispetto ai 791 del 2025. Il documento riporta, inoltre, **262 agenti a contratto**, rispetto ai 260 del 2025 e **138 esperti nazionali distaccati**, rispetto ai 132 del 2025.

Per le prospettive relative alle risorse finanziarie e umane nei prossimi anni si rinvia al **Programma pluriennale 2026-2028** dell'Agenzia (per approfondimenti si rinvia al seguente [dossier](#)).

Si ricorda che sul **piano delle risorse**, la Commissione ha [proposto](#) di aumentare il bilancio di Europol a **3 miliardi di euro a prezzi correnti** (cioè che tengono conto dell'inflazione) nella proposta per il **QFP 2028-2034**.

Eurojust

Principale compito dell'**Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)** è, invece, quello di fornire supporto alle amministrazioni nazionali nel collaborare per la lotta al terrorismo e alle gravi forme di criminalità organizzata che interessano più di un Paese dell'UE.

Nello specifico, Eurojust aiuta gli Stati membri a combattere il terrorismo e le forme gravi di **criminalità organizzata**, offrendo una serie di servizi, fra cui:

- il coordinamento delle **indagini** e dei **procedimenti giudiziari** che interessino almeno due Paesi;
- il sostegno nella **risoluzione di conflitti di giurisdizione**;
- il supporto nella definizione e nell'attuazione di **strumenti giuridici dell'UE**, come il mandato d'arresto europeo, l'ordine europeo di indagine o i provvedimenti di confisca e congelamento.

Secondo i **dati** riportati nella valutazione di impatto che accompagna la proposta di regolamento, dal 2019 al 2024 si è registrato un aumento delle domande di intervento dell'Agenzia: il numero di casi registrati è aumentato del **66%** (+11% medio annuo), le riunioni di coordinamento del **50%** e le richieste di sostegno alle squadre investigative comuni del **17%**.

Di seguito, un'infografica della Commissione europea che riassume i risultati delle principali attività svolte da Europol nel 2025 (Fonte: Commissione europea).



La Procura europea

Istituita con il [regolamento](#) (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della **Procura europea (EPPO)** ed diventata operativa il 1° giugno 2021, la Procura europea è un organismo indipendente dell'Unione europea incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, quali:

- **frodi;**
- **corruzione;**
- **riciclaggio;**
- **frodi IVA transfrontaliere.**

Sono allo stato **venticinque** i Paesi dell'UE che hanno deciso di partecipare a EPPO utilizzando la procedura di cooperazione rafforzata per tutelare il bilancio dell'UE contro le frodi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, **Italia**, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi

Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e, [da ultimo](#), anche l'Ungheria.

L'EPPO svolge **indagini transfrontaliere** sulle frodi d'importo **superiore a 10 mila** euro riguardanti fondi dell'UE o sui casi di **frodi IVA** a livello transfrontaliero che comportano un danno superiore ai 10 milioni di euro. Opera inoltre di concerto con le **autorità di contrasto nazionali** e in stretto contatto con altri organismi quali **Eurojust** ed **Europol**.

Secondo la [relazione](#) annuale per il 2025, al 31 dicembre 2025, erano in corso 3602 indagini, per un danno stimato di oltre 67,27 miliardi di euro, di cui **45,01** miliardi di euro ascrivibili a **frodi fiscali** (IVA e dogane). La percentuale di indagini con una dimensione transfrontaliera (reati commessi sul territorio di più paesi o che hanno causato danni a più paesi) è rimasta stabile (27%).

La struttura dell'organismo si articola in due livelli, uno **centrale** e uno **nazionale**.

Il **livello centrale** ha sede a Lussemburgo ed è costituito da un **procuratore capo** europeo e un **collegio dei procuratori**.

Il procuratore capo europeo gestisce l'EPPO, ne organizza il lavoro e la rappresenta nei contatti con le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i paesi terzi.

Frontex

Istituita con il [regolamento \(CE\) n. 2007/2004](#) (con l'originaria denominazione di Agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE), e successivamente riformata con il [regolamento \(UE\) 2019/1896](#), l'**Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)** sostiene i Paesi dell'UE e i paesi associati alla zona Schengen nella **gestione europea integrata alle frontiere esterne**, nel pieno rispetto dei diritti umani, e mira ad aumentare l'efficienza della politica dei **rimpatri** dell'Unione.

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento Frontex, la **gestione europea integrata delle frontiere**, come **responsabilità condivisa** tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, è attuata dalla **guardia di frontiera e costiera europea**, costituita dalle **autorità nazionali degli Stati membri** preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere che svolgono compiti di controllo di frontiera, le **autorità nazionali responsabili in materia di rimpatrio**, e l'**Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera**. Ai sensi dell'art. 3, la gestione integrata delle frontiere comprende, tra gli altri, i **seguenti elementi**: il **controllo di frontiera**, le **operazioni di ricerca e soccorso**, **analisi dei rischi** per la sicurezza interna e **analisi delle minacce** che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne, la **cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali** di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere e tra le autorità responsabili del rimpatrio di ciascuno Stato membro.

L'acquisizione delle prove digitali e transfrontaliere

Secondo la Commissione europea, **più della metà** di tutte le indagini comporta una **richiesta transfrontaliera** di accesso alle **prove elettroniche**, ossia dati in formato elettronico rilevanti sia ai fini delle indagini che del perseguimento dei reati penali. In particolare, le prove elettroniche sono ormai necessarie in circa l'**85%** delle indagini penali, e in **due terzi** di questi casi occorre richiederle a fornitori di servizi stabiliti in un'altra giurisdizione.

Per approfondimenti si rinvia alla [pagina web](#) del Consiglio dell'UE.

Le lacune informative e la questione dello scambio di dati personali tra Frontex ed Europol

La **cooperazione interagenzia dell'UE**, finalizzata a facilitare la circolazione dei dati a scopi preventivi e di contrasto alla criminalità, è essenziale anche per supportare l'attività delle autorità di polizia e giudiziarie dei singoli Stati membri. In questo contesto ha assunto particolare rilevanza l'interruzione della condivisione sistematica e regolare di dati personali tra **Frontex** ed **Europol** con un potenziale impatto nel contrasto a forme gravi di **criminalità transfrontaliera**, come il **traffico di migranti** e la **tratta di persone**.

La sospensione è stata determinata da due pareri emessi il 7 giugno 2022 dal **Garante europeo per la protezione dei dati personali** nei confronti di due decisioni del Consiglio di amministrazione di Frontex del dicembre 2021 (68/2021 e 69/2021). Frontex ha deciso unilateralmente, per effetto di tali pareri, di essere abilitata a trasmettere ad Europol dati personali **esclusivamente sulla base di richieste ad hoc, motivate** in modo dettagliato e circostanziato.

Pertanto, secondo fonti informali, Frontex avrebbe respinto alcune richieste da parte di Europol, ritenute non conformi ai criteri di stretta necessità e proporzionalità. Tra queste, ad esempio, una generica richiesta di dati attinenti ai flussi migratori che si muovono lungo la rotta dell'Africa occidentale verso le isole Canarie.

La possibilità di scambiare dati personali tra Frontex ed Europol è prevista nei Regolamenti istitutivi delle due agenzie, che ne demandano le modalità concrete ad accordi di lavoro stipulati tra le agenzie stesse, previa autorizzazione della Commissione europea ed a seguito del parere del Garante Europeo per la Protezione dei Dati Personali (art. 68 del [regolamento](#) (UE) 2019/1896, cd "Regolamento Frontex"). In ogni caso, secondo l'art. 90 del Regolamento Frontex, l'Agenzia può scambiare dati personali operativi solo nel caso in cui tale scambio sia "strettamente necessario" per lo svolgimento del mandato di Europol.

I **due pareri** del Garante europeo avanzavano numerosi rilievi critici sul rispetto da parte di Frontex delle norme UE per il trattamento dei dati personali. In particolare, il primo parere riguardava le norme interne di Frontex applicabili a tutte le sue attività di trattamento dei dati personali. Il secondo concerneva le attività di

trattamento dei dati personali di Frontex relative all'identificazione di sospettati coinvolti in crimini transfrontalieri.

Successivamente, tra settembre e novembre 2022, facendo anche seguito a numerose sollecitazioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una indagine su Frontex, anche attraverso ispezioni nella sede dell'agenzia.

Il 5 dicembre 2024 il Garante europeo ha concluso l'indagine adottando nei confronti di Frontex una **decisione di censura** - la sanzione meno grave - proprio in ragione della tempestiva interruzione dello scambio sistematico di dati con Europol.

Per adeguarsi alle raccomandazioni del Garante, **Frontex ed Europol hanno avviato i negoziati per stipulare un protocollo di scambio di informazioni** conforme alla normativa europea sui dati personali. Una prima bozza di accordo tra le due agenzie è stata condivisa nello scorso agosto. Non sono stati indicati tempi certi per la stipulazione, nonostante reiterate richieste in tal senso avanzate dalla delegazione della Camera in occasione delle riunioni del Gruppo parlamentare di controllo su Europol e delle visite presso le sedi di Frontex ed Europol.

Al riguardo merita ricordare che il **16 gennaio 2025** è stata presentata alla Commissione europea un'**interrogazione a risposta scritta** avente il seguente oggetto: "la necessità di migliorare la condivisione delle informazioni tra Frontex ed Europol". L'11 marzo 2025 è pervenuta la **risposta scritta** della Commissione europea, che ha osservato che "le norme esistenti non precludono la competenza delle due Agenzie a scambiare dati, compresi i dati personali operativi, e infatti questa e altre forme di cooperazione interagenzie sono già previste nei rispettivi regolamenti". Inoltre, la Commissione specifica che "la cooperazione tra agenzie, in particolare tra Europol e Frontex, è anche uno dei principali obiettivi della proposta della Commissione sul "rafforzamento della cooperazione di polizia in relazione alla prevenzione, all'individuazione e all'investigazione del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e sul rafforzamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, nonché sulla modifica del regolamento (UE) 2016/794), attualmente in discussione al Parlamento europeo".

A seguito della 16esima riunione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol (JPSG), l'**On. Kelany**, in qualità di componente della delegazione della Camera, ha presentato un'**interrogazione scritta** ad Europol in merito alle iniziative che l'Agenzia intende assumere (o ritiene comunque necessarie) affinché lo scambio dei dati personali di soggetti sospettati di aver commesso reati transfrontalieri (in particolare connessi alla immigrazione illegale) riprenda in maniera sistematica e regolare.

Il **4 agosto 2025** è pervenuta la [risposta scritta](#) da parte dell'Agenzia, la quale ha precisato che i negoziati tra Europol e Frontex in merito a un possibile accordo sulla questione sono ancora in corso, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi dall'inizio del 2025. È stato inoltre confermato che, nelle more della conclusione dell'accordo, Frontex continua a trasmettere le informazioni rilevanti sulla base di una richiesta specifica da parte

di Europol. Infine, è stato riferito che, negli ultimi cinque anni (con dati aggiornati a fine luglio 2025), Europol ha elaborato un **totale di 1.388 casi** di sospetti segnalati da Frontex.

È stata altresì presentata sul medesimo tema anche un'[interrogazione](#) urgente alla Commissione europea da parte degli eurodeputati Fidanza, Ciriani, Procaccini e Milazzo (ECR). Il 14 luglio è pervenuta risposta scritta della Commissione, consultabile al seguente [link](#).

Da ultimo, nel suo intervento alla 17^a riunione del JPSG, l'**On. Paolo Emilio Russo** ha chiesto ai rappresentanti di Europol e al Garante europeo per la protezione dei dati personali **aggiornamenti** sullo stato di avanzamento dei lavori sulla definizione di un protocollo per lo scambio di informazioni tra agenzie. Tuttavia, le risposte ricevute hanno genericamente ribadito che il processo è ancora in corso.

Motivazioni

Nel comunicato stampa che illustra il pacchetto legislativo, la Commissione europea delinea i **motivi** alla base delle iniziative esaminate, evidenziando in via generale la **necessità** di adeguare la risposta dell'UE a un contesto criminale sempre più **transnazionale, tecnologicamente avanzato e interconnesso**.

La proposta di regolamento di riforma di Europol

Con specifico riferimento alla proposta di regolamento che interviene su Europol, la Commissione ritiene necessario intervenire per:

- ridurre la **frammentazione di dati ed informazioni** rilevanti sulle attività criminali affinché vengano condivise tra autorità, giurisdizioni e sistemi in modo efficace e tempestivo;
- superare la **frammentazione** della **risposta operativa** dell'UE dovuta ad una **visibilità parziale** sulle reti criminali che operano in diversi Stati membri da parte delle autorità nazionali, con conseguente difficoltà nel coordinare le indagini a livello transfrontaliero;
- porre rimedio allo **squilibrio strutturale crescente** tra il livello di avanzamento tecnologico delle reti criminali e le capacità collettive a disposizione delle autorità di contrasto dell'UE.

La Commissione ritiene necessaria una **riforma complessiva e strutturale** che investa il **mandato** e le **capacità** dell'Agenzia. A tal fine, evidenzia che i precedenti tentativi di riforma – operati rispettivamente nel 2022 e, più di recente, nel 2025 – si sono limitati a un **rafforzamento parziale** delle capacità di gestione dei **dati complessi** e delle **capacità analitiche** dell'Agenzia, nonché a **modifiche mirate** del quadro normativo volte a rispondere a esigenze operative specifiche.

La proposta di regolamento di riforma di Eurojust

Anche con riguardo alla proposta di regolamento su Eurojust, la Commissione evidenzia l'**inadeguatezza** del **quadro normativo vigente** rispetto all'evoluzione della criminalità nell'UE.

La Commissione riporta che dall'ultima valutazione sull'Agenzia sono emersi **due problemi strutturali**:

- un'**inefficienza organizzativa interna**;
- **limiti** nella **cooperazione** interagenzie, in particolare con Europol ed EPPO, ad esempio nel funzionamento del sistema hit/no hit.

La proposta di direttiva sull'ordine europeo di indagine

La Commissione ritiene **necessario** modificare la direttiva sull'ordine europeo di indagine per:

- migliorare la **certezza giuridica** e l'**efficacia operativa** nella raccolta transfrontaliera di prove nell'UE.

La [relazione](#) finale sul 10° ciclo di valutazioni reciproche sull'attuazione degli ordini europei di indagine (EIO) riporta che ha individuato **diverse aree** in cui gli Stati membri interpretano la normativa unionale in modo differente o non dispongono di procedure specifiche, in particolare con riguardo alla definizione di "intercettazione delle telecomunicazioni", all'"uso di dispositivi tecnici di registrazione e il rapporto tra l'EIO e la sorveglianza transfrontaliera, nonché all'uso come prova di informazioni di polizia precedentemente scambiate.

- adottare **norme comuni** per agevolare la **partecipazione a distanza** di indagati, imputati e vittime alle udienze penali svolte in un altro Stato membro.

La proposta di regolamento di riforma dell'EUDPR

Infine, la Commissione ritiene **necessario** l'intervento sull'EUDPR per le seguenti **ragioni**.

Innanzitutto, la Commissione ha rilevato un difetto di **coordinamento normativo** tra il regolamento EPPO e l'EUDPR nella disciplina del trattamento dei dati operativi. Come anticipato, il capo IX dell'EUDPR non si applica all'EPPO, il cui regolamento istitutivo è anteriore all'adozione della disciplina generale.

In secondo luogo, la circostanza che, in materia di dati operativi, trovino applicazione esclusivamente l'articolo 3 e il capo IX dell'EUDPR ha determinato **due ordini di problemi**:

- il permanere, negli atti costitutivi dei rispettivi organi o organismi, di disposizioni relative a determinati aspetti relativi al trattamento dei dati personali operativi, con conseguenti **sovrapposizioni normative**;
- un'**incertezza giuridica** circa l'applicabilità delle disposizioni contenute nei capi da II a VIII (tra cui quelle relative ai registri delle attività di trattamento o ai compiti del responsabile della protezione dei dati) nei casi

in cui non esistano disposizioni equivalenti né nel capo IX né negli atti istitutivi degli organi o degli organismi interessati.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione ritiene necessaria l'adozione delle misure proposte.

Valutazione di impatto

La Commissione informa di aver svolto per ciascuna delle proposte di regolamento relative Europol ed Eurojust due **distinte valutazioni di impatto**.

La **valutazione di impatto della proposta di regolamento su Europol** ha individuato **due opzioni strategiche**:

- la **prima** si concentra su **miglioramenti** mirati dell'attuale modello operativo, attraverso il rafforzamento della disponibilità dei dati, il potenziamento della cooperazione con gli organismi, uffici e agenzie dell'UE, e il miglioramento dell'integrazione degli strumenti e dei sistemi informativi di Europol nei flussi di lavoro investigativi nazionali;
- la **seconda** prevede il **superamento** di un quadro incentrato principalmente sulla trasmissione bilaterale delle informazioni a favore dello sviluppo di infrastrutture di comunicazione condivise a livello UE, una forma più integrata di supporto operativo (incorporata direttamente negli ambienti investigativi nazionali), una sostanziale modernizzazione del quadro di trattamento dei dati di Europol e un rafforzamento della cooperazione con l'EPPO.

La Commissione informa di aver optato per una **terza soluzione** che **combina entrambi gli approcci descritti**, in quanto si basa sui miglioramenti incrementali individuati nell'ambito del primo approccio e al contempo interviene sulle limitazioni strutturali del modello attuale, ad esempio rafforzando la presenza operativa di Europol negli Stati membri e potenziando la sua cooperazione con l'EPPO.

Quanto agli **oneri**, la Commissione fa presente che i costi totali stimati per il periodo 2028-2034 ammontano a circa **590 milioni di euro** per gli **Stati membri** e **789 milioni di euro** per **Europol**. Di questi, gli oneri **una tantum** ammontano a circa 255 milioni di euro per gli Stati membri e 240 milioni di euro per Europol, mentre i costi ricorrenti annuali sono stimati in circa 48 milioni e 78 milioni di euro, rispettivamente, per gli Stati membri per Europol.

Per approfondimenti sulla valutazione di impatto si rinvia al seguente [link](#).

La **valutazione di impatto della proposta di regolamento su Eurojust** ha confrontato diverse opzioni strategiche, nessuna delle quali contempla una riforma strutturale del mandato dell'Agenzia. L'opzione strategica scelta dalla Commissione combina **modifiche legislative, riforme della governance e miglioramenti operativi** per trasformare Eurojust in un polo di cooperazione giudiziaria più proattivo ed efficace.

Per approfondimenti sulla valutazione si rinvia al seguente [link](#).

La proposta di direttiva relativa all'**ordine europeo di indagine** e la proposta di regolamento che **modifica l'EUDPR** in relazione al trattamento dei dati operativi **non** sono invece **accompagnate** da alcuna valutazione di impatto.

Nel primo caso la Commissione ha giustificato questa scelta in ragione dell'assenza di opzioni alternative e dell'assenza di impatti economici, sociali o ambientali negativi rilevanti.

Nel secondo caso, invece, la Commissione **non** ha ritenuto **necessario** svolgere una valutazione di impatto in quanto:

- l'ambito di applicazione limitato e la natura prevalentemente tecnica delle modifiche proposte **non** comportano **nuove opzioni strategiche** e dovrebbero avere un **impatto minimo** non quantificabile sui diritti fondamentali, **senza** avere **implicazioni economiche, sociali o ambientali**.

In materia di rispetto dei **diritti fondamentali**, nella relazione illustrativa la Commissione osserva che la natura puntuale degli interventi proposti garantisce il mantenimento dell'attuale livello di protezione dei dati.

- le Agenzie dell'UE competenti, interessate dalla proposta in esame, sono **già soggette** a valutazioni d'impatto distinte, anche per quanto riguarda le norme in materia di protezione dei dati ad esse applicabili. Inoltre, la Commissione fa presente che la prossima valutazione dell'EUDPR è prevista per il 2027.

Infine, la Commissione fa presente che non rileva profili problematici in materia di rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'EUDPR si applica esclusivamente agli organi dell'UE, i quali non possono essere disciplinati dagli Stati membri (per approfondimenti vd. *infra*).

Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che ciò non possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione e che pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.

*Da ultimo la Camera, con la [risoluzione](#) approvata in Assemblea lo scorso [28 maggio](#) in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, ha, tra l'altro, denunciato come la mancata presentazione di valutazioni di impatto da parte della Commissione europea, in relazione a gran parte delle proposte legislative presentate nell'attuale ciclo istituzionale, configuri una evidente **violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2**. Secondo la risoluzione, inoltre, tale omissione ha l'effetto di non rendere verificabile la scelta delle varie opzioni regolative disponibili e di limitare fortemente anche la capacità dei Parlamenti nazionali e degli altri attori interessati di valutare gli effetti ordinamentali come pure quelli economici e sociali delle iniziative legislative dell'UE. La Camera ritiene pertanto necessario, per garantire il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che le nuove iniziative legislative dell'UE siano*

presentate solo quando realmente necessario e che esse siano sempre fondate su valutazioni di impatto.

Anche il Mediatore europeo ha adottato una [raccomandazione](#) con cui ha criticato il modo in cui la Commissione europea ha applicato le proprie norme volte a “legiferare meglio” durante la preparazione di diverse proposte legislative. La raccomandazione evidenzia alcune carenze procedurali che potrebbero costituire un caso di cattiva amministrazione, in particolare l'interpretazione estensiva del concetto di urgenza, utilizzata per eludere le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche.

Consultazione dei portatori di interesse

In merito alla [prima proposta](#) (Europol) dalle consultazioni dei portatori di interesse la Commissione riporta che è emerso un forte sostegno al valore aggiunto di Europol, soprattutto nello scambio transfrontaliero di informazioni, nell'analisi criminale e nel coordinamento operativo. Hanno però segnalato **carenze** legate ai vincoli giuridici e procedurali sul trattamento dei dati, nonché la **necessità** di rafforzare il **supporto operativo**, sviluppare sistemi più automatizzati e interoperabili e potenziare le capacità tecnologiche e analitiche, anche tramite strumenti digitali UE e maggiore cooperazione con altre agenzie. Il **settore privato** ha inoltre chiesto **maggiore certezza giuridica** nella condivisione dei dati, specie sulla criminalità informatica.

Con riferimento, invece, alla [seconda proposta](#) (Eurojust), la Commissione informa di aver proceduto, tra l'altro, ad una consultazione pubblica, in cui i portatori di interesse hanno inoltre sottolineato la necessità che Eurojust dia priorità alla cooperazione con i paesi terzi e investa in strumenti tecnologici per rispondere alla natura in evoluzione della criminalità. Sono state, invece, espresse **preoccupazioni** circa i diversi livelli di coinvolgimento dei paesi terzi con Eurojust e alcuni partecipanti che hanno suggerito l'introduzione di clausole di condizionalità per potenziare la cooperazione, in particolare con i paesi candidati all'adesione all'UE e i potenziali candidati.

La Commissione ha svolto consultazioni anche sulla [proposta di direttiva](#), da cui è emerso un **ampio consenso** sul fatto che l'UE dovrebbe affrontare le questioni individuate attraverso modifiche mirate alla direttiva.

Diversi portatori di interesse hanno ritenuto **necessario** definire la procedura per richiedere l'uso probatorio di informazioni precedentemente scambiate tra autorità di contrasto, mentre altri hanno sottolineato che le nuove norme dovrebbero tenere conto delle differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali.

I portatori di interesse hanno ampiamente sostenuto l'obiettivo di facilitare la **partecipazione transfrontaliera a distanza** nei procedimenti penali attraverso un quadro giuridico dedicato dell'Unione. Tuttavia, hanno sottolineato la necessità di preservare l'equità dei procedimenti e l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle persone interessate.

Con riferimento alla **proposta di modifica dell'EUDPR**, la Commissione si è limitata ad informare, invece, che sono state svolte **consultazioni mirate** dei portatori di interessi con gli organi ed organismi dell'UE soggetti, attualmente o successivamente all'adozione delle modifiche, al Capo IX dell'EUDPR, nonché con il Garante europeo della protezione dei dati.

Principali contenuti della proposta di regolamento recante modifiche all'EUDPR

La **proposta di regolamento** consta complessivamente di **due articoli**.

L'**articolo 1** contiene le **modifiche** al **regolamento EUDPR**.

In particolare, il punto 1 interviene sull'articolo 2, paragrafo 2, dell'EUDPR al fine di **estendere l'applicazione** degli **articoli 43, 44, 45** (relativi a designazione, posizione e compiti del responsabile della protezione dei dati) e dei **capi VII** (norme sulla cooperazione e la coerenza) e **VIII** (norme sui mezzi di ricorso, la responsabilità e le sanzioni) al **trattamento dei dati personali operativi** da parte degli **organi** e degli **organismi dell'Unione**, fatte salve le norme specifiche in materia di protezione dei dati a loro applicabili. È inoltre prevista l'**abrogazione** del **successivo paragrafo 3**, che attualmente esclude l'EPPO dal perimetro applicativo dell'**EUDPR**.

Il combinato disposto delle modifiche **estende** pertanto l'**applicazione** del **capo IX** a tutti gli organi e gli organismi dell'UE nel settore della giustizia penale e dell'attività di contrasto.

Nel considerando 4 della proposta la Commissione europea specifica che l'intervento non compromette il mantenimento di norme specifiche applicabili al trattamento dei dati personali operativi, in particolare quelle stabilite negli atti istitutivi di Europol, Eurojust ed EPPO, che dovrebbero essere considerate come *lex specialis*.

Il punto 2 modifica l'articolo 45, paragrafo 1 e prevede **interventi mirati** per adeguare le disposizioni relative ai **compiti** del responsabile della protezione dei dati alle modifiche relative al trattamento dei dati operativi apportate dal regolamento.

Allo stesso fine, il punto 3 interviene sull'articolo 66, paragrafo 1, in relazione alla possibilità del Garante europeo della protezione dei dati di imporre **sanzioni amministrative** pecuniarie alle istituzioni e agli organi dell'Unione.

Il punto 4 dispone la **soppressione** dell'**articolo 70** in quanto, alla luce della modifica predisposta dall'articolo 1, punto 1, della proposta, l'ambito di applicazione del capo IX è già disciplinato dall'articolo 2 dell'EUDPR.

Il punto 5 modifica l'articolo 77, paragrafo 1, al fine di allineare la struttura della disposizione con la modifica prospettata dal *Digital Omnibus* all'articolo 24 dell'EUDPR e all'articolo 22 del GDPR. In questo modo, si intende **rafforzare la certezza del diritto** specificando che le decisioni che producono effetti giuridici, anche se positivi, al contrario della versione vigente, o incidono in modo analogamente significativo su una persona possono essere **basati** unicamente su un **trattamento automatizzato solo se** tale decisione è **autorizzata** dal **diritto dell'Unione** che precisa misure adeguate a tutela dell'interessato.

Analogamente, il punto 6 interviene sull'articolo 78, paragrafo 4, per allineare a quanto disposto dal *Digital Omnibus*, in relazione all'articolo 14 dell'EUDPR e all'articolo 12 del GDPR, la disposizione relativa alle **richiese abusive** in **materia di diritto di accesso** nell'ambito del trattamento dei dati personali operativi. In particolare, si prevede che il titolare del trattamento **possa rifiutare** la richiesta se l'interessato **ne abusa per finalità diverse** dalla **protezione dei suoi dati**. La modifica pone inoltre in capo al titolare del trattamento l'obbligo di dimostrare che la richiesta è manifestamente infondata o la sussistenza di ragionevoli motivi per ritenerla eccessiva.

Il punto 7 introduce il **nuovo articolo 87 bis** che prevede che ciascun titolare o responsabile del trattamento debba tenere un **registro** di tutte le **categorie di attività di trattamento** dei **dati personali operativi** contenente determinate informazioni. Su richiesta, tali registri devono essere messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

I punti 8 e 9 intervengono sull'articolo 88, rispettivamente ai paragrafi 1 e 3, **aggiungendo ulteriori garanzie** in materia di **registrazione** del **trattamento** in sistemi di trattamento automatizzato. In particolare, si prevede che gli organi e gli organismi dell'Unione **non possano modificare le registrazioni**, nonché che, su richiesta, le **autorità nazionali competenti** possano **ricevere le registrazioni ove necessario per un'indagine** connessa al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

Il punto 10 modifica l'articolo 92, paragrafo 1, al fine di **prorogare** da 72 a **96 ore** il **termine** per la **notifica** al Garante europeo della protezione dei dati in caso di violazione dei dati personali, in linea con quanto prospettato dal *Digital Omnibus*, in relazione ai dati amministrativi, all'articolo 34 dell'EUDPR. Tale notifica **è richiesta** solo **nel caso** in cui la violazione rappresenti un **rischio elevato** per i **diritti** e le **libertà** delle persone fisiche.

Il punto 11 modifica integralmente l'articolo 94 razionalizzando le **norme generali** relative al **trasferimento** dei **dati personali operativi** verso **paesi terzi** e organizzazioni internazionali per tutti gli organi e organismi dell'Unione attivi nel settore dell'attività di contrasto in ambito penale e della giustizia penale. In particolare, stabilisce che, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni, tra cui la necessità di acquisire l'autorizzazione preliminare dall'autorità nazionale competente, e del livello di protezione garantito dal regolamento, i trasferimenti devono soddisfare i requisiti stabiliti dagli articoli da 94 *bis* a 94 *quinqüies*. Si prevede inoltre una **deroga** alla necessità di acquisire l'autorizzazione preliminare dall'autorità competente interessata di uno Stato membro o dall'organo od organismo dell'Unione, ai sensi del paragrafo 1, **qualora** il **trasferimento** di dati personali operativi **sia necessario** per **prevenire** una **minaccia grave e immediata** alla **sicurezza pubblica** di uno Stato membro o terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro.

Il punto 12 prevede l'**introduzione** nell'EUDPR dei seguenti articoli:

- l'**articolo 94 bis**, che stabilisce che il trasferimento di dati personali operativi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può avvenire, senza ulteriori autorizzazioni, se la Commissione europea ha **adottato** una **decisione di adeguatezza** ai sensi dell'articolo 36 della [direttiva](#) Polizia.

La Commissione adotta una decisione di adeguatezza quando stabilisce che un paese terzo (extra-UE) o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di tutela dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello europeo;

- l'**articolo 94 ter**, che prevede che, in assenza di una decisione di adeguatezza, il trasferimento può avvenire se sono **fornite garanzie adeguate** alla protezione dei dati personali operativi attraverso uno **strumento giuridicamente vincolante**, come un accordo internazionale o di cooperazione, o qualora il **titolare del trattamento**, valutate tutte le circostanze, **ritiene sussistano** garanzie adeguate;
- l'**articolo 94 quater**, che introduce **alcune deroghe** per le circostanze in cui si riscontri la mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate;

Le deroghe riguardano casi in cui il trasferimento di dati operativi è necessario 1) per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo; 2) per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato; 3) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; 4) oppure, in casi singoli, per lo svolgimento dei compiti del titolare del trattamento, a meno che il titolare del trattamento non determini che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento.

- l'**articolo 94 quinquies**, che prevede che titolare del trattamento possa, in casi singoli e specifici, **trasferire dati personali operativi direttamente a destinatari** stabiliti in paesi terzi, invece che ad autorità competenti, se:
 - a) il trasferimento è strettamente necessario per l'assolvimento dei compiti del titolare;
 - b) il titolare valuta che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento;
 - c) il titolare ritiene inefficace o inadatto rivolgersi a un'autorità competente nel paese terzo, in particolare in quanto il trasferimento non può essere effettuato tempestivamente;
 - d) l'autorità competente nel paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, salvo che ciò sia a sua volta inefficace o inadatto;
 - e) il destinatario è informato della finalità specifica per cui può trattare i dati.

Nel considerando 17 della proposta la Commissione afferma che tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora vi sia urgente necessità di trasferire dati personali a una società privata in un paese terzo per ricevere informazioni sull'autore ignoto di un reato *online* o allo scopo di salvare la vita di una persona che rischia di essere vittima di un reato o al fine di evitare l'imminente commissione di un reato, anche terroristico.

Il punto 13 introduce nell'EUDPR il **nuovo articolo 95 bis** che **razionalizza i poteri del Garante europeo della protezione dei dati** relativi al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione attivi nel settore dell'attività di contrasto in ambito penale e della giustizia penale, in linea con quelli che, dal 2022, il Garante possiede nei confronti di Europol. Tra le altre cose, il Garante può:

- i. **ordinare** la rettifica, la **limitazione** dell'accesso, la **cancellazione** o la **distruzione** dei **dati personali** che sono stati **trattati in violazione delle disposizioni**;
- ii. **vietare** a titolo provvisorio o definitivo i **trattamenti** da parte dell'organo o dell'organismo dell'Unione che violano le disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi;
- iii. **ordinare** la **sospensione** dei **flussi di dati** verso un destinatario in uno Stato membro, in un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale;
- iv. **infliggere** una **sanzione amministrativa pecuniaria** in caso di inosservanza di misure adottate.

L'**articolo 2** disciplina l'**entrata in vigore** del regolamento nel ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Tuttavia, per quanto riguarda il **trattamento dei dati personali operativi** da parte dell'**EPPO**, il regolamento si applicherà a decorrere dalla **data di pubblicazione del nuovo regolamento EPPO**.

Nella relazione illustrativa, la Commissione europea chiarisce che la proposta in esame anticipa la revisione del [regolamento](#) EPPO, che allo stato non risulta tuttavia ancora avviata.

Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La base giuridica individuata dalla Commissione in merito alla proposta di regolamento recante modifiche all'EUDPR è costituita dall'[art. 16](#), paragrafo 2 del **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, che prevede che Parlamento europeo e Consiglio possono stabilire:

- norme relative alla **protezione delle persone fisiche** con riguardo al **trattamento dei dati di carattere personale** da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione;
- norme relative alla **libera circolazione di tali dati**.

Sussidiarietà

Nella relazione illustrativa la Commissione **non giustifica** la **necessità** e il **valore aggiunto** dell'**intervento** europeo ai fini della verifica di sussidiarietà affermando che ritiene il **principio non applicabile**. Nella sezione dedicata alla valutazione di impatto, inoltre, sostiene che non sorgono preoccupazioni in materia di sussidiarietà in quanto l'EUDPR si applica esclusivamente agli organi dell'Unione, i quali non possono essere disciplinati dagli Stati membri (vd. *supra*).

Si segnala che, pur trattandosi di norme applicabili a istituzioni, organi e organismi dell'Unione, alcuni profili della disciplina oggetto della proposta sembrano incidere sulle posizioni giuridiche soggettive di terzi, nonché presentare punti di contatto con ambiti di intervento a livello statale, quali il regime dei trasferimenti internazionali di dati operativi, la trasmissione delle registrazioni alle autorità nazionali competenti e l'estensione della vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati all'EPPO, ossia un organismo che opera anche tramite procuratori delegati inseriti negli ordinamenti giudiziari nazionali.

Proporzionalità

Nella relazione illustrativa la Commissione **non giustifica la proporzionalità dell'intervento** a livello unionale ritenendo il **principio non applicabile**.

Anche in merito alla valutazione di proporzionalità si richiamano le considerazioni svolte nel paragrafo precedente.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta di regolamento recante modifiche all'EUDPR è esaminata secondo la **procedura legislativa ordinaria**.

Sulla proposta non è ancora stata adottata la decisione definitiva in merito all'assegnazione alla commissione competente del Parlamento europeo.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito](#) IPEX l'esame della proposta di regolamento recante modifiche all'EUDPR risulta **avviato** dai parlamenti di Finlandia e Svezia, mentre risulta concluso presso la Camera dei deputati del Lussemburgo. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

